



Ministero Istruzione Università e Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EUCLIDE"

Contrada Monoscalco - 89035 Bova Marina

Presidenza Tel.0965/499402 **Segreteria** Tel 0965-499401 fax 0965-499400 Email rcis01600e@istruzione.it

Sezioni: Liceo Scientifico – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Amministrazione, Finanza e Marketing –
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione

Prot. n. 4908-I.4/U

Bova Marina, li 29 ottobre 2018

Al personale Docente
Al sito WEB

Oggetto: Tenuta regolare del registro elettronico

Si ritiene opportuno nella fase iniziale dell'anno scolastico, richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo.

Si ricorda che la firma sul registro elettronico è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l'ora di lezione o subito dopo in sala insegnanti se ci dovessero essere problemi di collegamento alla rete Internet.

Ogni docente è ovviamente responsabile della compilazione della sezione di sua competenza e la firma sul registro, oltre a costituire un obbligo per il docente, è valida anche come attestazione di presenza. Pertanto si invitano i docenti a tenere aggiornato in modo puntuale e preciso il proprio registro personale firmandolo e annotando gli argomenti svolti. Lo stesso vale per i docenti che lavorano in compresenza, la firma e gli argomenti svolti interessano entrambi.

Il docente deve firmare la sua presenza, registrare le assenze degli alunni, registrare ritardi e uscite anticipate degli alunni, registrare gli argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di quelle orali, annotare le attività di ASL, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell'insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione.

La disattesa di questi obblighi potrebbe essere configurata come colpa grave che può far incorrere in sanzioni disciplinari e in casi estremi potrebbe essere disciplinata anche dal codice penale, come si evince da alcune sentenze della Corte di Cassazione (vedi per es. la n° 208196 del 1997) che qualifica il registro come atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza.



DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Lucisano

Firma autografa apposta ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.les n. 39/1983